

REGOLAMENTO (CE) N. 3122/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento la percentuale del 5 % per settore di prodotti può essere sostituita da una percentuale del 5 % per tutti i settori, purché lo Stato membro applichi un sistema di selezione delle merci da controllare fisicamente in base ad un'analisi di rischio, rispettando in tal caso la percentuale minima del 2 %; che è giustificato ridurre la percentuale di controllo per i prodotti non contemplati nell'allegato II;

considerando che i criteri di selezione vanno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 386/90;

considerando che tali criteri devono essere definiti entro il 1° gennaio 1995 poiché la nuova versione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 prevede l'applicazione dell'analisi di rischio a partire dalla suddetta data;

considerando che il programma strategico antifrode della Commissione pone in rilievo l'applicazione rafforzata dell'analisi di rischio, basandola in particolare sull'utilizzazione di basi di dati; che detto programma sottolinea in particolare l'importanza della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, vegliando tuttavia affinché tale azione venga svolta con la massima discrezione;

considerando che tali misure sono necessarie ed adeguate e che devono essere applicate in modo uniforme;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'analisi di rischio si prefigge di indirizzare i controlli fisici sulle merci, sulle persone fisiche e giuridiche e sui

settori a rischio più elevato. A tal fine essa individua i rischi e ne valuta il grado per selezionare le merci su cui effettuare i controlli fisici.

Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 386/90, nel ricorrere all'analisi di rischio gli Stati membri possono basarsi in particolare su alcuni dei seguenti criteri al fine di selezionare le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che devono essere oggetto di controllo fisico.

1. Per quanto riguarda le merci:

- l'origine;
- la qualità;
- le caratteristiche connesse con la formulazione della nomenclatura delle restituzioni;
- il valore;
- la situazione doganale;
- i rischi di slittamento tariffario;
- il tasso di restituzione connesso con le caratteristiche tecniche e con la presentazione delle merci (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.);
- la recente ammissibilità alle restituzioni;
- la quantità;
- precedenti analisi di campioni;
- le informazioni tariffarie vincolanti (ITV).

2. Per quanto riguarda il traffico:

- la frequenza degli scambi
- l'apparizione di traffici anomali e/o la comparsa di un nuovo traffico;
- deviazioni di traffico.

3. Per quanto riguarda la nomenclatura delle restituzioni:

- il tasso della restituzione;
- le nomenclature più spesso sollecitate per il pagamento delle restituzioni;
- i rischi di slittamento di tassi di restituzioni connessi con le caratteristiche tecniche e con la presentazione delle merci (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.).

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 2.